

Publicato il 07/05/2021

**N. 02388/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 01578/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1578 del 2021, proposto da

P. V. , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Massimo Oriolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

, non costituita in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00758/2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021 il Cons. Giovanni Orsini.

L'udienza si svolge ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa.

Considerato che non è contestato che l'appellante abbia presentato in data 28 luglio 2020 una prima domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze nella quale erano indicati una serie di titoli di servizio e che abbia presentato nella stessa data un'altra domanda per produrre un ulteriore titolo senza però ripetere le precedenti indicazioni;

rilevato che nella sede di merito dovranno essere valutati adeguatamente i motivi di appello, avuto riguardo in particolare all'asserito malfunzionamento del sistema informatico e alla formulazione delle istruzioni relative all'aggiornamento delle domande;

ritenuto che nel bilanciamento degli interessi sia prevalente l'esigenza di evitare, nelle more della trattazione di merito, il danno derivante all'appellante (in termini di minore possibilità di impiego) da una posizione in graduatoria che potrebbe risultare non corretta e che pertanto sussistano i presupposti per accogliere l'istanza cautelare disponendo che l'amministrazione determini il punteggio attribuito tenendo conto - sulla base di criteri previsti - dell'insieme dei titoli proposti nelle due domande presentate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1578/2021) nei sensi di cui in motivazione.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Giovanni Orsini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Orsini**

**IL PRESIDENTE**  
**Giancarlo Montedoro**

**IL SEGRETARIO**